

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 17 luglio 2001 nella causa dinanzi ad esso pendente tra Hamann International GmbH Spedition + Logistik e Hauptzollamt Hamburg-St.Annen

(Causa C-337/01)

(2001/C 348/18)

Con ordinanza 17 luglio 2001, emessa nella causa dinanzi ad esso pendente tra Hamann International GmbH Spedition + Logistik e Hauptzollamt Hamburg-St.Annen, pervenuta presso la cancelleria della Corte di giustizia il 10 settembre 2001, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se una sottrazione delle merci di uno Stato terzo riesportate dal deposito doganale con la conseguente nascita di un'obbligazione doganale secondo l'art. 203, n. 1, del regolamento n. 2913/92⁽¹⁾ debba essere riconosciuta solo quando le merci destinate alla riesportazione dal territorio doganale della Comunità non sono state sottoposte alle formalità doganali del regime di transito esterno immediatamente dopo la loro rimozione dal deposito doganale.

⁽¹⁾ GUL 302, del 19.10.1992, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 3 luglio 2001, nella causa 1. AOK Bundesverband, 2. Bundesverband der Betriebskrankenkassen, 3. Bundesverband der Innungskrankenkassen, 4. Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, 5. Verband der Angestelltenkrankenkassen e.V., 6. Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, 7. Bundesknappschaft, 8. See-Krankenkasse contro Gödecke Aktiengesellschaft, Institut für pharmazeutische klinische Forschung GmbH

(Cause C-354/01 e 355/01)

(2001/C 348/19)

Con ordinanza 3 luglio 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 settembre 2001, nella causa 1. AOK Bundesverband, 2. Bundesverband der Betriebskrankenkassen, 3. Bundesverband der Innungskrankenkassen, 4. Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, 5. Verband der Angestelltenkrankenkassen e.V., 6. Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, 7. Bundesknappschaft, 8. See-Krankenkasse con-

tro Gödecke Aktiengesellschaft, Institut für pharmazeutische klinische Forschung GmbH, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se gli artt. 81 e 82 CE debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale ai sensi della quale le federazioni rappresentative delle casse del regime di assicurazione legale contro i rischi di malattia fissano per tutte le casse di assicurazione legale contro i rischi di malattia e per quelle integrative, i massimali obbligatori entro i quali le casse malattie assumono a proprio carico le spese sanitarie, nella misura in cui il legislatore determina allo stesso tempo i criteri sulla base dei quali i massimali devono essere fissati stabilendo, tra altro, che mediante determinate somme viene assicurato un approvvigionamento completo qualitativamente garantito degli affiliati nonché la disponibilità di sufficienti terapie alternative e tale fissazione, è assoggettata a un completo controllo giurisdizionale sia su iniziativa dell'assicurato, come pure del produttore di specialità medicinali interessato.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

Se, ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE gli artt. 81 e 82 CE non si applichino qualora una siffatta fissazione sia diretta ad assicurare, nei termini contemplati dal paragrafo 35 dello SGB V, stabilità al sistema di assicurazione sociale contro i rischi di malattia che viene messo a repentaglio in conseguenza di una forte crescita dei costi.

3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1) e negativa della questione sub 2

Se esistano diritti di natura comunitaria al risarcimento del danno e alla rimozione degli atti delle federazioni rappresentative come le convenute anche quando queste nel fissare i massimali producano le conseguenze di una disposizione di legge e il rifiuto di partecipare a tale fissazione non dia luogo a loro carico a sanzioni sulla base del diritto nazionale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht con ordinanza 2 agosto 2001, nella causa Nadi Sahin contro Bundesanstalt für Arbeit (Ufficio federale per l'impiego)

(Causa C-369/01)

(2001/C 348/20)

Con ordinanza 2 agosto 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 25 settembre 2001, nella causa Nadi Sahin

contro Bundesanstalt für Arbeit (Ufficio federale per l'impiego), il Bundessozialgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale all'Accordo 23 novembre 1970 per la costituzione di un'associazione tra la CEE e la Turchia debba essere interpretato nel senso che:
 - a) un lavoratore turco è legittimato ad invocare una restrizione della libera prestazione dei servizi contraria al protocollo e — in caso affermativo —
 - b) sussiste una restrizione della libera prestazione dei servizi anche nel caso in cui uno Stato membro della Comunità abolisca un'esenzione dal permesso di lavoro fino ad allora applicabile ad autisti turchi operanti nel trasporto internazionale di merci, impiegati presso un datore di lavoro (turco) con sede in Turchia.
2. Se una siffatta restrizione riguardi esclusivamente la libera prestazione dei servizi ovvero anche o soltanto l'accesso al mercato del lavoro ai sensi dell'art. 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione tra la CEE e la Turchia.
3. Se l'art. 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione tra la CEE e la Turchia, debba essere applicato anche a lavoratori turchi dipendenti da un datore di lavoro con sede in Turchia, che, quali autisti di TIR nell'ambito del trasporto internazionale di merci, attraversano regolarmente uno Stato membro della Comunità senza appartenere al (regolare) mercato del lavoro di detto Stato membro.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di adottare o, in subordine, di comunicare alla Commissione, entro il termine impartito, i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi, pienamente alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE⁽¹⁾, che modifica la direttiva 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 249, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere.

Ai sensi dell'art. 10, primo comma, del Trattato, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità.

La Repubblica ellenica non contesta di essere tenuta ad adottare le misure necessarie a conformarsi alla citata direttiva.

La Commissione constata che, ad oggi, la Repubblica ellenica non ha adottato i provvedimenti necessari a trasporre pienamente la direttiva di cui trattasi nell'ordinamento giuridico ellenico.

⁽¹⁾ GUL 330 del 5.12.1998, pag. 13.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 26 settembre 2001

(Causa C-371/01)

(2001/C 348/21)

Il 26 settembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Götz Zur Hausen, consigliere giuridico, e dal sig. Panos Panagiotopoulos, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 27 settembre 2001

(Causa C-375/01)

(2001/C 348/22)

Il 27 settembre 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Richard Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.